



CACIA

Camera di Commercio Italia-Argentina

ESPRESSIONI **CREATIVE**

Introduzione al copyright e ai
diritti connessi per le piccole e
medie imprese

Customizzazione: CACIA



Autori: Daniela Botticelli
Valerio Lucchini
Paul Bodenham

Si ringraziano per la collaborazione Roberto Alma e Silvia Cretella

Elaborazione grafica: META Group



Clausola di esclusione: Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2010). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano

Indice

	Pag.
1. <u>Diritto d'Autore e diritti connessi</u>	3
2. <u>Tutelare le creazioni originali</u>	21
3. <u>Titolarità del Diritto d'Autore</u>	20
4. <u>Benefici del Diritto d'Autore e dei diritti connessi</u>	32
5. <u>Utilizzare le opere di titolarità di terzi</u>	38
6. <u>Dare attuazione al Diritto d'Autore</u>	43

Legenda:

ITALIA = colore rosso **ARGENTINA = colore blu** **ESEMPI = colore verde**

1. Diritto d'Autore e diritti connessi

Cosa si intende per Copyright

La normativa sul diritto di autore (in inglese copyright) tutela gli autori, compositori, programmatore informatici, grafici dei siti web e altri creativi, garantendo la protezione normativa delle opere letterarie artistiche, scientifiche, musicali, teatrali, fotografiche e cinematografiche (generalmente identificate come opere dell'ingegno).

ITALIA: In Italia, il diritto di autore/diritti connessi è regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche (d'ora innanzi anche Legge sul Diritto di Autore ovvero l.a.).

L'art. 1 l.a. recita, infatti, che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con

legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

ARGENTINA: In Argentina è sancita a livello costituzionale la protezione accordata dal diritto d'autore. L'art. 17 della Costituzione stabilisce che qualsiasi autore è titolare della propria opera d'ingegno per un termine stabilito dalla legge.

La legge di riferimento in materia di diritto di autore/diritti connessi è la 11.723 del 1933 e successive modifiche.

Quali categorie o tipologie di opere sono protette da copyright?

Nella maggioranza dei Paesi, la storia della legge sul copyright è caratterizzata da un'espansione graduale delle tipologie di opere da questa tutelate.

Se, da un lato, le leggi nazionali sul copyright non forniscono in genere un elenco esaustivo di opere, tuttavia producono un elenco di categorie di opere in genere più estese e flessibili.

ITALIA: L'art. 2 l.a. specifica che, in

particolare, sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione

intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

ARGENTINA: L'articolo 1 della Legge sul Diritto d'Autore testualmente recita che ai sensi e per gli effetti della presente legge, le opere scientifiche, letterarie e artistiche comprendono i programmi per elaboratore; banche dati; opere drammatiche; composizioni musicali; opere melodrammatiche, le

opere cinematografiche, coreografiche e pantomimiche; i disegni; le opere figurative; le opere di scultura; le opere architettoniche; i modelli; le opere di arte o scientifiche applicate al commercio o alla industria; calchi; carte e mappe; plastici, fotografie; fonogrammi; nonché qualsivoglia produzione scientifica, letteraria, artistica o didattica, a prescindere dal modo in cui venga riprodotta. La tutela del diritto d'autore si estende all'espressione di idee, procedimenti, metodi operativi e concetti matematici, ma non le idee, procedimenti, metodi e concetti in sé.

Caso studio: **Copymar**

La Corte Criminale Nazionale ha ritenuto, in sede d'appello, illecita la riproduzione parziale non autorizzata da parte del locale denominato Copymar di un manuale giuridico (nella fattispecie l'opera *La dottrina pura del diritto* di Hans Kelsen).

La Corte ha citato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui non era necessario - affinché si configurasse l'antigiuridicità della condotta contestata - la riproduzione totale dell'opera.

La normativa sul diritto di autore

fornisce all'autore diritti d'esclusiva relativamente alla propria opera per un determinato periodo di tempo. Questi diritti permettono all'autore il controllo e lo sfruttamento economico dell'opera in modi diversi e di ricevere un corrispettivo per l'utilizzo della stessa.

La normativa sul diritto di autore garantisce anche diritti morali, tutelando l'autore soprattutto dal punto di vista della propria reputazione e dell'integrità della propria opera.

Il copyright tutela, quindi, anche le opere realizzate a mezzo stampa, come anche quelle create o salvate su formato elettronico o digitale.

Il fatto che un'opera nel suo formato digitale possa essere letta solo da un computer - perché si compone di numeri uno e di zeri - non influisce sulla tutela del copyright.

Copyright ed il mondo degli affari

Nella maggior parte delle società, alcuni elementi delle loro attività sono coperti dal copyright. Alcuni esempi includono: programmi informatici o software; contenuti di siti internet; cataloghi dei prodotti; newsletter; circolari o manuali operativi per macchinari o prodotti di consumo; manuali d'uso di riparazione

o manutenzione per diverse tipologie di apparecchiature; opere d'arte e testi di opere letterarie, etichette o confezioni; contenuti di marketing e pubblicitari su carta, tabelloni, siti internet, ecc.. In molti Paesi, il copyright garantisce tutela anche per le bozze, i disegni o progetti di manufatti.

Caso studio: **Compañía Argentina de Granos**

Compañía Argentina de Granos (CAGSA) desiderava migliorare i tempi di consegna dei propri associati produttori di grano, consentendogli di comunicare più agevolmente ed avere accesso ad informazioni relative all'agricoltura.

BlackBerry® smartphone dotate di applicazioni Syncrologix Mobile Solutions' SmartTasks sono state consegnate a 4.000 agriproduttori al fine di consentire loro di connettersi con il sistema ERP di CAGSA e organizzare la presa in consegna di partite di grano, monitorare spedizioni, controllare la loro contabilità e richiedere forniture. La soluzione BlackBerry solution è stata accettata dai produttori perché gli consentiva di restare sempre in contatto tra di loro. Trovandosi in posti sperduti, l'utilizzo di smartphone BlackBerry

rappresentava un vantaggio notevole.

Cosa si intende per Diritti connessi?

Attraverso i diritti connessi, la Legge sul Diritto di Autore tutela un insieme di diritti molto diversi tra loro, per oggetto, requisiti e contenuto.

Le tipologie di diritti connessi, che trovano un riconoscimento a livello internazionale, sono:

i) diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (attori, musicisti) per le loro esibizioni, che includono esibizioni dal vivo di una preesistente opera artistica, teatrale o musicale oppure una recita dal vivo o lettura di una precedente opera letteraria. L'opera non deve necessariamente essere stata incorporata in un mezzo o in una forma precisa e può essere di dominio pubblico o coperta da copyright. La performance può anche essere improvvisata, che sia originale oppure basata su un'opera preesistente;

ii) diritti dei produttori di fonogrammi;

iii) diritti di emittenti radiotelevisive per programmi radiotelevisivi trasmessi in diretta e, in alcuni Paesi, diritti di trasmissione di programmi via cavo.

Il copyright e i diritti connessi tutelano le opere di differenti categorie di soggetti.

Mentre il copyright tutela le opere degli autori stessi, i diritti connessi vengono riconosciuti a determinate categorie di persone o attività che svolgono un ruolo importante nell'esecuzione, comunicazione o divulgazione di opere che possono o meno essere protette da copyright.

Caso studio: Rai Radio televisione italiana S.p.A.

La Rai Radio Televisione Italiana Spa ha chiesto ed ottenuto un'ordinanza cautelare che ha accertato l'illegittimità della condotta posta in essere da Ricky Records srl, società con sede a Firenze attiva nella riproduzione, messa a disposizione, distribuzione on line e off line a titolo oneroso di trasmissioni televisive.

Il caso verteva sull'accusa di svolgimento non autorizzato, da parte della Ricky Records, di attività di vendita al pubblico di videoregistrazioni di programmi televisivi Rai ordinati dai clienti con indicazione e prenotazione delle trasmissioni a determinate date e orari sul formato desiderato.

Il Tribunale di Firenze, a seguito del

ricorso cautelare depositato dalla Rai, ha accertato l'illegittimità della condotta della Ricky Records srl, la cui attività è stata giudicata lesiva dei diritti esclusivi dell'emittente Rai, ritenuti inesauribili nel territorio della Comunità europea anche dopo un passaggio televisivo, secondo quanto disposto dall'art. 79 della Legge sul diritto d'autore relativo all'emissione radiofonica e televisiva.

È stato, pertanto, autorizzato il sequestro dell'hardware e del software costituenti il supporto di videoregistrazioni di programmi Rai rinvenuti in ambienti e locali della Ricky Records srl.

Il Giudice adito ha altresì inibito la prosecuzione dell'attività di Ricky Records, fissando una penale di mille euro per ogni singola ulteriore violazione dei diritti di privativa di Rai che dovesse essere commessa.

In che modo il copyright e i diritti connessi sono attinenti alla vostra attività?

Il copyright tutela gli aspetti letterari, artistici, teatrali o diversamente creativi di un prodotto o servizio, in base ai quali il titolare dei diritti di copyright può impedire che gli elementi originali vengano utilizzati da altri. Il copyright e i diritti connessi consentono al loro titolare di:

- **Controllare lo sfruttamento commerciale delle opere originali:** come il proprietario di un'azienda, il titolare del copyright o diritti connessi di un'opera può farne l'uso che crede, cederla tramite vendita, donazione o eredità. Esistono vari modi di commercializzare il copyright e/o i diritti connessi. Una possibilità è quella di realizzare e vendere molteplici copie di dell'opera protetta (ad esempio ristampe di una fotografia); un'altra è di vendere (cessione) il copyright o il diritto connesso ad un'altra persona o società. Infine, una terza opzione - spesso preferibile - è quella della licenza, vale a dire permettere ad un'altra persona o società di utilizzare la propria opera protetta in cambio del versamento di una somma, secondo termini contrattualmente concordati;
- **Generare profitto:** come il proprietario di un'azienda, il titolare del copyright o diritti connessi di un'opera può farne l'uso che crede, cederla tramite vendita, donazione o eredità. Esistono vari modi di commercializzare il copyright e/o i diritti connessi. Una possibilità è quella di realizzare e vendere molteplici copie di dell'opera protetta (ad esempio ristampe di una fotografia); un'altra è di vendere (cessione) il copyright o il diritto connesso ad un'altra persona o società. Infine, una terza opzione - spesso preferibile - è quella della licenza, vale a dire permettere ad un'altra persona o società di utilizzare la propria opera protetta in cambio del versamento di una somma, secondo termini contrattualmente concordati;
- **Raccolta fondi:** le società che detengono attività protette da copyright e/o diritti connessi (quali ad esempio, un portafoglio di diritti di distribuzione di un certo numero di film /pellicole) possono chiedere prestiti presso istituti di credito utilizzando questo pacchetto di diritti e consentendo agli investitori e aventi diritto di ricevere una remunerazione sotto forma di interessi.
- **Prendere provvedimenti contro i violatori dei diritti:** la legge sul copyright consente ai titolari dei diritti di intraprendere azioni legali nei confronti di chiunque violi i diritti di esclusiva del titolare del copyright al fine di ottenere un risarcimento di

carattere economico, la distruzione delle opere illegali nonché il risarcimento delle spese legali sostenute.

- **Uso delle opere di titolarità altrui:** l'uso delle opere protette da copyright e diritti connessi di proprietà altrui a fini commerciali può accrescere il valore e l'efficacia della propria attività, compreso l'incremento del prestigio del marchio. Per esempio, diffondere musica in ristoranti, bar, negozi, sugli aerei, accresce valore all'esperienza del consumatore che usufruisce di un servizio o visita un'unità commerciale.

Tale uso della musica è consentito previa autorizzazione del titolare dei diritti mediante concessione di una licenza per uno scopo determinato.

Comprendere la normativa sul copyright e diritti connessi consente di sapere esattamente quando è richiesta un'autorizzazione e cosa fare per ottenerla. Ottenere una licenza dal titolare dei diritti è spesso il modo migliore per evitare contestazioni che potrebbero potenzialmente tramutarsi in contenziosi lunghi dall'esito incerto e onerosi.

Caso studio: **SCF Consorzio Fonografici**

Non è dovuto il compenso ai produttori fonografici per l'ascolto di musica nelle sale d'attesa di studi professionali. Con la sentenza n. 2177 del 18 febbraio 2009 il Tribunale di Milano ha deciso che non era dovuto il compenso ai produttori fonografici ex art. 73 l.a. per l'ascolto di musica di sottofondo diffusa nelle sale d'attesa di uno studio professionale (nel caso di specie SCF Consorzio Fonografici ha chiesto il pagamento dei suddetti compensi a uno studio dentistico provvisto di una sala d'attesa nella quale veniva diffusa musica da un'emittente radiofonica).

Il Tribunale - in applicazione del principio di primazia della norma comunitaria su quella nazionale - ha interpretato la locuzione pubblica utilizzazione dei fonogrammi contenuta nell'art. 73 l.a. sulla base della normativa comunitaria al fine di accordare una forte tutela dei fonografici.

Il Giudice adito ha rilevato che, secondo quanto stabilito dalle direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE, il pubblico rilevante è (...) quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, non certo i clienti di

uno studio dentistico che vi si recano per cure del proprio corpo in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la disposizione dell'art. 73 della legge autore, interpretata alla luce dei principi della normativa e della giurisprudenza europea, esclude (...) che sia dovuto un qualsiasi compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi comunicati ai clienti in attesa delle prestazioni professionali nello studio dentistico.

In senso conferme si era già pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza del 21 marzo 2008, n. 2224) in un procedimento promosso sempre da SCF Consorzio Fonografici nei confronti di un diverso studio dentistico. Nel caso di specie è stata respinta la domanda proposta da SCF poiché - secondo il giudice adito - mancava il presupposto per il versamento del compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis l.a., ossia la riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico, da intendersi come un luogo accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone o comunque relativo ad un ambito collettivo.

Quali categorie o tipologie di opere sono protette da copyright?

Nella maggioranza dei Paesi, la storia della legge sul copyright è caratterizzata da un'espansione graduale delle tipologie di opere da questa tutelate.

Se, da un lato, le leggi nazionali sul copyright non forniscono in genere un elenco esaustivo di opere, tuttavia producono un elenco di categorie di opere in genere più estese e flessibili.

In **Argentina** le opere protette dal diritto d'autore, comprendono, come evidenziato sopra, opere letterarie, artistiche e scientifiche (che devono essere connotate da un minimo di originalità e creatività (v. art. 1 l.a.) nonché opere melodrammatiche, musicali, cinematografiche, fotografiche, dipinti, sculture e programmi per elaboratore (tale tutela viene accordata anche a quegli autori stranieri che hanno soddisfatto le formalità richieste nel loro Paese per la tutela della loro opera o da un trattato internazionale sottoscritto dall'Argentina)

Approfondimento: Le ricette culinarie sono protette dal diritto d'autore?

Si discute se una raccolta di ricette culinarie possa costituire un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

Nel silenzio della legge, la risposta dovrebbe essere che non saranno proteggibili le ricette singolarmente considerate, ma unicamente elementi quali l'impaginazione o l'organizzazione delle ricette (i.e criteri di classificazione).

Caso studio: **L'agenda casa di suor Germana**

Il Tribunale di Casale Monferrato ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, sostanzialmente, confermando l'impostazione sopra descritta e sostenendo che la creazione di ricette culinarie, unitamente alla raccolta di aneddoti, di pensieri, di guide alla riflessione, l'elaborazione di consigli per l'educazione dei figli, per il giardino, per la bellezza, ecc. - che costituiscono il contenuto di un'agenda per la casa pubblicata annualmente - sono indubbiamente espressione di un atto creativo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore che, seppur

minimo, legittima la protezione del diritto d'autore, sicché all'autore che realizzi un'opera con siffatti requisiti spetta il diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

Caso studio: **Georgitsis de Pirolo, Catalina**

La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda attore a di risarcimento danni da diffamazione (l'attrice affermava di essere stata accusata ingiustamente dalla convenuta di aver plagiato le ricette culinarie di quest'ultima).

La Suprema Corte ha statuito, preliminarmente, che la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti dell'attrice per l'ipotesi reato di plagio ascrivibile (in seguito a querela presentata dalla convenuta), non aveva forza di giudicato in sede civile.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittima la conclusione raggiunta dai Giudici di prime e seconde cure sul perché la convenuta sarebbe stata l'autrice delle ricette oggetto di causa, in quanto risultava del tutto assente l'analisi dei motivi per cui - a parere dei Giudici di

rango inferiore - la ricetta de qua sarebbe stata originale e sarebbe stata creata prima della pubblicazione del libro dell'autrice (le copie delle ricette prodotte dalla convenuta erano semplici copie non firmate prive di data certa, che non contenevano alcun elemento idoneo a dimostrare quando esattamente erano state preparate).

La Suprema Corte ha, pertanto, riformato la sentenza d'appello, rinviando il giudizio al Giudice d'appello a quo affinché emettesse sentenza conforme al dettato della Suprema Corte.

Tutela di programmi informatici e software

ITALIA: La Legge sul Diritto di Autore (art. 64 bis l.a.) specifica che i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per

elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modifica del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nell'Unione Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

ARGENTINA: La Legge sul Diritto di Autore argentina (art. 1) specifica che la protezione offerta dal diritto d'autore si estende anche ai programmi per computer.

Caso studio: **Calipso Software S.A.**

Calipso Software S.A. è una PMI

argentina stabilita nel 1992 ed attiva nello sviluppo e commercializzazione di software di gestione e controllo aziendale nonché altre soluzioni integrate.

La crescita sostenuta di Calipso negli ultimi anni ha avuto come conseguenza un incremento significativo del fatturato, con un aumento da 4.500.000,00 peso nel 2000 a 5.500.000,00 peso nel 2001 e 7.000.000,00 peso nel 2002. Calipso attualmente impiega 80 dipendenti, la metà di cui sono programmati.

Calipso vanta una presenza notevole in diverse aree dell'Argentina quale Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza e Tucumán ed esporta i propri prodotti in Paesi dell'America Latina quali Cile, Brasile, Uruguay, Paraguay, Messico, Colombia, Venezuela, Panama, Bolivia, Ecuador e Perù, nonché Spagna e Stati Uniti.

I clienti di Calipso includono Telefónica di Argentina, Impsat e Comsat.

Nel 2001, Calipso ha iniziato ad operare in Uruguay, sottoscrivendo un accordo con la società uruguiana Flex Systems per la commercializzazione dei propri prodotti sia in Uruguay che in altri Paesi.

Calipso protegge i propri prodotti a

mezzo del diritto d'autore, anche se ha, fino ad adesso, riscontrato relativamente pochi problemi nell'utilizzo non autorizzato del proprio software da parte di clienti e/o concorrenti (poiché il suo software viene sviluppato ad hoc per i propri clienti corporate e viene soggetto a costanti aggiornamenti).

C'è un gran discutere sull'adeguatezza della legge sul copyright per la tutela dei programmi informatici

In pratica ci sono diversi modi di tutelare le diverse componenti di un programma informatico: il Copyright tutela l'espressione originale di un autore di un programma informatico come fosse una opera letteraria.

Il codice sorgente può così essere considerato come un'opera letteraria da leggere, la quale esprime le idee dei programmati che l'hanno scritta.

Sono considerate opere letterarie o espressioni in forma scritta (e, pertanto, anch'esse tutelate da copyright) non solo quelle istruzioni idonee ad essere lette da una persona fisica (codice sorgente) ma anche quelle di tipo binario codificate dalla macchina (codice oggetto).

In ogni caso, il valore economico del codice oggetto tutelato da copyright deriva da fini pratici facilitati dal software: il codice oggetto (che è quello che fa funzionare il computer) è ciò che è distribuito al grande pubblico.

Il mercato del software confezionato è soggetto a tempi di risposta. Ciò significa che i produttori hanno un margine di tempo nel corso del quale possono guadagnare un vantaggio sulla concorrenza.

Uno degli strumenti che può essere utilizzato per ottenere una remunerazione economica dallo sviluppo di programmi informatici è dato dalla stipulazione di contratti di licenza d'uso, attraverso i quali i titolari concedono agli utilizzatori (cd. licenziatari) una o più facoltà senza però cedere la piena proprietà del programma.

È consuetudine mantenere il codice sorgente dei programmi informatici come un segreto commerciale insieme alla tutela offerta dal copyright.

In Argentina, i programmi per elaboratore sono esclusi dalla protezione brevettale. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettate purché il

software possa dare un contributo tecnico allo stato dell'arte.

Alcune caratteristiche proprie dei programmi informatici, come le icone sullo schermo del computer, possono essere protette ad esempio attraverso il design industriale.

Negli ultimi tempi, in molti Paesi è aumentato l'impiego di sanzioni penali per regolare l'accesso all'informatica.

Oltre alla tutela legale, un'altra modalità di tutela del software è data dalla tecnologia stessa (ad esempio tramite programmi bloccati e l'utilizzo di mezzi criptati).

In tal modo, la tecnologia permette a produttori accorti di creare da sé una tutela supplementare.

Per esempio, un produttore di videogiochi può affidarsi ad una tecnologia che vieta l'accesso e/o alla legge sul copyright per proteggere il codice oggetto.

Allo stesso tempo bisogna considerare, però, che alcuni aspetti del copyright non possono essere oggetto di tutela. Le modalità operative (quali le funzioni del menu), generalmente non possono essere tutelate, salvo che non

contengano elementi altamente artistici o peculiari. Allo stesso modo, non può essere protetta l'Interfaccia Grafica (GUI), a meno che non contenga qualche elemento realmente espressivo.

Caso studio: **Lotus Development Corp. & Ashton Tate Corp**

La Corte Criminale Nazionale argentina ha esaminato, in sede d'appello, il ricorso presentato dalla parte querelante avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito di indagini svolte nei confronti della società Yacimientos Petrolíferos Fiscales per l'ipotesi di reato di riproduzione non autorizzata di programmi per elaboratore.

La Corte ha preliminarmente ritenuto che il software - in quanto frutto del lavoro creativo dell'autore - era da inquadrare nella categoria delle opere dell'ingegno e che non era necessario, al fine di integrare l'ipotesi di reato contestato, un fine di lucro (essendo sufficiente anche un semplice fine di profitto).

La Corte ha puntualizzato come i danni provocati dalla riproduzione di un'opera dell'ingegno a fini di profitto potessero essere paragonati a quelli causati dalla pirateria commerciale poiché la sua

reiterazione avrebbe comunque portato ad una seria riduzione dei ricavi conseguiti dal titolare del software illecitamente riprodotto.

La Corte ha riformato la sentenza di non luogo a procedere oggetto di appello, ordinando il Pubblico Ministero di continuare con le indagini incentrate sull'ipotesi di reato contestata a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (specialmente alla luce del potenziale disvalore rappresentato dall'asserita riproduzione illecita, a fini di profitto, di un numero considerevole di copie di software da parte della società indagata).

Proteggere elementi espressivi del software attraverso il copyright non richiede, peraltro, registrazione.

Il copyright è un mezzo economico di protezione: ha una lunga durata, proteggendo il modo particolare in cui le idee, i sistemi e i processi rappresentati nel software vengono espressi in un dato programma, mentre non protegge l'idea, sistema o processo in sé.

In altre parole, il copyright fornisce tutela nei confronti della riproduzione o utilizzo non autorizzato del codice sorgente, codice oggetto, programma eseguibile, interfaccia, manuali di

utilizzo, ma non anche delle funzioni sottostanti, idee, procedure, processi, algoritmi, metodi operativi o logici utilizzati nel software (quest'ultimi possono essere tutelati da brevetto).

Caso studio: **Agrimatica Software s.r.l. - Software Tutto 2000**

La Società AGRIMATICA Software s.r.l. si è costituita nel marzo del 1991 come realtà operante nel settore di piccole e medie aziende, fornendo consulenza progettuale, pacchetti gestionali personalizzati nonché l'automazione di alcuni settori delle aziende stesse.

Nel Dicembre del 1991, è stato avviato un progetto ambizioso: la realizzazione di un Sistema di Organizzazione per le Imprese Ortofrutticole, il quale ha portato la predetta società a diventare un importante punto di riferimento a livello nazionale per la progettazione e realizzazione di software per le imprese ortofrutticole.

Il software Tutto 2000 si caratterizza, in particolare, per il fatto che consente ad imprese di automatizzare la gestione dei propri processi produttivi. Le funzionalità includono, ad esempio:

- Gestione Anagrafica Terreni;

- Gestione Coltivazione per Terreno;
- Gestione Spese per Terreno e Coltivazione;
- Statistiche Spese per Terreno e Coltivazioni;
- Lavorazione e Trasformazione Prodotti
- Uscite dalla Produzione
- Entrate in Produzione
- Scarto
- Costi Imballaggio
- Altre Spese
- Riepilogo Spese
- Conclusioni e analisi costi
- Assegnazione Lotti in Entrata ed in Uscita

La Tutela delle banche dati

Una banca dati è una raccolta di informazioni sistematicamente organizzata per il facile accesso e analisi. Può essere in formato cartaceo o elettronico.

La legge sul copyright è il modo principale per tutelare legalmente le banche dati.

Non tutte le banche dati, però, sono protette dal copyright, e anche quelle che lo sono possono godere di una tutela limitata.

In alcuni Paesi, il copyright tutela la banca dati solo se questa è selezionata,

coordinata e organizzata in maniera tale da essere sufficientemente originale.

Pertanto, banche dati dettagliate o organizzate secondo parametri basilari (ad esempio in ordine alfabetico, come l'elenco telefonico) non sono generalmente tutelate in questi Paesi (ma possono, talvolta, essere regolamentate dalla legge sulla concorrenza sleale).

In altri Paesi, per di più quelli europei, le banche dati non originali sono protette da un diritto sui generis denominato diritto di database (che fornisce una maggior tutela).

Esso consente agli autori del database di perseguire la concorrenza qualora questa estragga o riutilizzi significative parti della banca dati (posto che l'ottenimento, la verifica o la presentazione dei contenuti hanno comportato per il titolare della banca dati un investimento sostanziale).

Quando una banca dati è protetta da copyright, come in Argentina dall'art. 1 Legge 11.723, la tutela si estende solo al modo di selezione e presentazione del database e non al contenuto.

Quali aspetti di un'opera sono protetti dal copyright?

Mentre un concetto non è protetto da copyright, le bozze che spiegano o illustrano il concetto sono invece protetti da copyright.

Caso studio: Carrizo, Nicolás M. E / Aranalfe S.A.

La sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di inibitoria e risarcimento danni proposta da Aranalfe S.A. per la violazione dei propri diritti d'autore.

La Corte ha stabilito, in sede d'appello, che i convenuti si erano serviti - ai fini della propria attività di agente immobiliare - dell'idea che stava alla base del manuale degli attori (la quale era incentrata su metodi di compravendita e locazione di immobili), ma non i contenuti del medesimo manuale (il quale era stato registrato come opera inedita presso la Dirección Nacional del Derecho de Autor).

La Corte ha opinato che l'autore di un manuale che descrive un metodo commerciale può vietare a riproduzione dell'opera dell'ingegno nella quale tale metodo viene esposto ma non l'applicazione da parte di terzi di tale metodo in ambito commerciale.

La condotta dei convenuti non costituiva, quindi, alcuna violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore di cui alla Legge 11.723.

Fatti o informazioni

Il copyright non protegge gli avvenimenti o le informazioni di natura scientifica, storica, biografica o di cronaca, bensì solo il modo in cui tali eventi o informazioni sono espressi, selezionati o disposti.

Quali diritti garantisce il copyright?

Il copyright fornisce due serie di diritti:

- diritti di tipo economico che tutelano gli interessi economici dell'autore o del titolare dell'opera sui possibili profitti;
- diritti di tipo morale che tutelano, invece, l'integrità creativa e la reputazione dell'autore espresse attraverso l'opera.

Cosa si intende per diritti economici?

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, e anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od

altra modifica, nonché a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Questi si basano sulla tradizione del diritto d'autore francese, che individua l'opera frutto dell'intelletto come un tutt'uno con lo spirito e l'anima dell'autore.

La tradizione anglosassone della common law considera, viceversa, il copyright e i diritti connessi come diritti di proprietà puri e semplici, che significa che una qualsiasi creazione può essere acquistata, venduta o locata al pari di una casa o automobile.

Molti Paesi riconoscono i diritti morali, ma lo scopo differisce notevolmente e non tutti lo includono nella legge sul copyright. La maggior parte di essi, però, riconoscono almeno due tipi di diritti morali:

- il diritto di essere definito autore dell'opera (diritto di paternità). Quando l'opera di un autore è riprodotta, pubblicata, resa disponibile o comunicata al pubblico, o esibita in pubblico, la persona che ne è responsabile deve assicurarsi che il nome dell'autore

- appaia per quanto possibile; e
- il diritto di proteggere l'integrità dell'opera. Ciò inibisce dal fare cambiamenti ad un'opera che potrebbe ledere l'onore e la reputazione dell'autore. Diversamente dai diritti di natura economica, quelli morali non possono essere trasferiti ad altri in quanto propri dell'autore (ma possono passare agli eredi).

Anche quando i diritti economici di un'opera vengono ceduti ad altri, resta in capo all'autore il diritto morale, il quale è inalienabile.

ITALIA: Art. 20 l.a.: indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Secondo l'art. 21 legge sul Diritto di Autore, l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio

la sua qualità di autore, con l'indicazione del suo nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

ARGENTINA: Secondo l'art. 3 della Legge 11.723 argentina, l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Ai sensi dell'art. 52 della stessa Legge, l'autore mantiene, anche in caso di cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, il diritto di pretendere che la propria opera rimanga inalterata (e che venga menzionato quale autore)

Caso studio: **Argentores/Telearte S.A.**

La giurisprudenza argentina ha ritenuto, ad esempio, che la mancata menzione del nome di un coautore nei titoli di coda di un programma televisivo integrasse la violazione del diritto morale d'autore, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito da quest'ultimo.

Per quanto tempo è garantita la tutela del copyright e dei diritti correlati?

ITALIA: Per molte opere, la tutela dei diritti economici si estende alla vita dell'autore più un periodo ulteriore di 70 anni (art. 25 l.a.).

ARGENTINA: Per molte opere, la tutela dei diritti economici si estende alla vita dell'autore più un periodo ulteriore di 70 anni (art. 5 l.a.).

Non è quindi solo l'autore a beneficiare dei frutti della sua opera ma anche gli eredi.

Se più di un autore è interessato dalla tutela (perché l'opera è stata creata da più persone), allora il termine di protezione viene calcolato dalla morte dell'ultimo autore sopravvissuto.

Una volta che la tutela garantita dal copyright è scaduta, l'opera diventa di dominio pubblico.

ITALIA: E', tuttavia, da notare che nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8 l.a., la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata

effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone autorizzate dall'autore, si applica il termine di durata di 70 anni dopo la morte dell'autore.

ARGENTINA: E', da notare che nelle opere anonime o pseudonime, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (art. 8 Legge 11.723). Se, prima della scadenza di detto termine, l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone autorizzate dall'autore, si applica il termine di durata di 70 anni dopo la morte dell'autore.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla

pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

2. Tutelare le creazioni originali

Quali passi intraprendere per ottenere la tutela del copyright o diritti connessi?

La tutela del copyright e dei diritti connessi è garantita senza alcuna procedura ufficiale.

Un'opera è automaticamente protetta dal momento della sua creazione, senza bisogno di una speciale registrazione, deposito, pagamento di una tassa, o altro requisito formale, sebbene alcuni Paesi richiedano che sia determinata in una qualche forma materiale.

Come provare la titolarità del copyright?

Un sistema di tutela che non richiede l'adempimento di formalità può causare qualche difficoltà allorquando si cerchi di far rispettare i propri diritti in caso di

vertenza.

Se qualcuno rivendica i propri diritti su una propria opera, come dimostrare di esserne il creatore? Precauzioni possono essere prese a tal fine.

Alcuni Paesi hanno un ente nazionale del copyright che consente di depositare e/o registrare l'opera dietro il pagamento di una tassa.

In tal modo si fornisce prova dell'esistenza di un valido diritto sulla tutela del copyright.

In alcuni di questi Paesi si può intraprendere un'azione legale per violazione del copyright, in modo più efficace, qualora l'opera sia stata registrata presso l'ufficio nazionale del copyright (in questi Paesi, la registrazione anteriore è fortemente raccomandata).

ITALIA: La SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri, sono pubblicate le opere soggette all'obbligo del deposito, con indicazione del nome dell'autore, del produttore, nonché della data della pubblicazione.

Alla Sezione OLAF della SIAE è affidata

altresì la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (istituito con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n.518). In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. La SIAE assicura il servizio di deposito delle opere inedite (romanzi, racconti, poesie, copioni, trame, sceneggiature o soggetti cinematografici, opere

audiovisive, format, software, banche dati ecc.), a cui si può rivolgere anche chi non aderisca alla SIAE.

Le opere non pubblicate sono, infatti, maggiormente esposte al plagio.

Per utilità degli interessati, pertanto, la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.

Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una tassa.

Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l'opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell'opera stessa.

La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito.

ARGENTINA: In Argentina, anche se la tutela del diritto d'autore viene

accordata all'autore nonché al titolare dei diritti di sfruttamento economico a partire dal momento della sua creazione (in forma tangibile), è consigliabile, comunque, registrare l'opera ai fini della prova della titolarità in caso di eventuali controversie (così ponendo a carico di terzi che rivendicano la titolarità della medesima opera l'onere di provare tale titolarità).

Gli editori delle opere indicate nell'art. 1 della Legge 11.723 hanno l'obbligo (sotto pena della sanzione prevista all'art. 61) di depositare tre copie delle opere pubblicate, secondo quanto disposto dall'art. 57 (il quale prevede regimi speciali a seconda della tipologia di opera considerata).

Laddove l'opera non sia stata ancora pubblicata, l'autore potrà depositare una copia inedita provvista della propria sottoscrizione autenticata.

Come tutelare le opere in formato elettronico o digitale?

Le opere in formato elettronico o digitale (come ad esempio CD, DVD, testi online, musica, film) sono suscettibili di violazione, perché facilmente riproducibili e trasmissibili via internet, spesso senza che la qualità ne sia grandemente inficiata.

Nei casi in cui le società forniscono

opere protette da copyright online, tali opere sono soggette ad un mouse-click contract, il cui fine è quello di limitare l'utilizzo dei contenuti da parte dell'utente. Tali restrizioni limitano l'uso ad un solo utente e gli permettono solo di leggere/ascoltare una sola copia.

La ridistribuzione o il riutilizzo sono generalmente vietati.

Inoltre, molte società impiegano misure tecnologiche per tutelare il proprio copyright in contenuto digitale. Tali misure sono generalmente identificate come strumenti e sistemi di Gestione dei Diritti Digitali (DRM) e sono utilizzate per definire, perseguire e implementare permessi e condizioni attraverso supporti elettronici per tutto il ciclo vitale del contenuto.

I Diritti di Gestione delle Informazioni

Esistono vari modi di identificare il proprio materiale protetto dal copyright: è possibile etichettare il contenuto digitale attraverso un avviso di copyright o con un messaggio informativo: Può essere riprodotto solamente a scopi non commerciali.

E' buona norma anche accludere una dichiarazione sul copyright su ogni pagina del proprio sito internet che

spieghi chiaramente i termini e le condizioni di utilizzo dei contenuti di quella pagina.

Il Digital Object Identifier (DOI) è un sistema di identificazione di opere coperte da copyright in ambiente digitale.

I DOI sono delle etichette/nomi digitali attribuiti ad un'opera in formato digitale per il suo utilizzo in internet. Vengono impiegati per fornire informazioni aggiornate, tra cui quella relativa a dove può essere trovata l'opera su internet. Le informazioni su un'opera digitale possono mutare con il tempo, così come quelle che indicano dove reperirla, ma il suo DOI non cambierà (v. www.doi.org).

Il timbro ora è un'etichetta allegata al contenuto digitale (opere), che può dare prova dello stato del contenuto ad una certa data. L'elemento temporale è un fattore critico quando bisogna provare l'avvenuta violazione del copyright, vale a dire quando è stata inviata una e-mail, quando un accordo è stato siglato, quando un elemento di proprietà intellettuale è stato creato o modificato o allorquando una prova digitale è stata prodotta.

Un servizio di timbratura dell'ora

specializzato può essere utilizzato per certificare il momento in cui il documento in questione è stato creato.

Le filigrane digitali utilizzano il software per integrare l'informazione del copyright nell'opera digitale.

La filigrana digitale può essere visibile in maniera che sia immediatamente leggibile al pari dell'avviso di copyright che appare a margine delle fotografie oppure è incorporato in tutto il documento, proprio come quando i documenti vengono stampati su carta filigranata (spesso è inserita in modo che resti celata).

Mentre le filigrane visibili sono un deterrente alla riproduzione non autorizzata, quella nascosta è utile a dare prova di furto e evidenzia l'utilizzo illecito di un'opera coperta da copyright lasciandone traccia sul sito.

Misure tecnologiche di protezione (TPM)

Alcune società si avvalgono dell'uso della tecnologia per limitare l'accesso alle proprie opere ai soli utenti che accettano i termini e le condizioni per l'uso delle opere stesse.

La codifica è spesso utilizzata per tutelare prodotti software, fonogrammi e

opere audiovisive da un uso non autorizzato.

Ad esempio, quando un utente scarica un prodotto, il software DRM si collega ad un centro che gestisce il copyright e i diritti correlati, al fine di definire il pagamento, decodificare il file, ed assegnare una chiave individuale - quale una password - all'utente onde permettergli di visionare o ascoltare il contenuto.

Un controllo d'accesso o un sistema di accesso soggetto a condizione verifica, nella sua forma più elementare, l'identità dell'utente, il contenuto dei file e i diritti (leggere, modificare, eseguire, ecc.) che ogni utilizzatore detiene rispetto ad una determinata opera.

Il titolare di un'opera digitale può configurare l'accesso in diversi modi (per esempio, un documento può essere visionato ma non stampato o reso accessibile per un certo periodo di tempo).

Che protezione avete all'estero?

La maggior parte dei Paesi aderiscono a uno o più trattati internazionali al fine di garantire, tra le altre cose, che un'opera protetta da copyright in un Paese sia automaticamente tutelata in tutti i Paesi membri dell'accordo internazionale.

Il più importante trattato internazionale sul copyright è la Convenzione di Berna per la Protezione delle opere Letterarie e Artistiche a cui aderisce l'Argentina dal 1967.

Se si ha la nazionalità o residenza in un Paese membro della Convenzione di Berna, o se la propria opera è stata pubblicata in uno dei Paesi membri, questa godrà automaticamente del tipo di protezione garantita dalla Convenzione di Berna in tutti gli altri Paesi aderenti.

Tuttavia, la protezione del copyright resta territoriale nella sua natura.

Pertanto, la propria opera godrà della protezione del copyright se rispetta i requisiti legali della legge sul copyright nel Paese di appartenenza.

Sebbene l'opera sarà automaticamente protetta dal copyright in molti Paesi (grazie agli accordi internazionali), essa avrà comunque una protezione separata in ciascun Paese.

L'avviso di copyright è obbligatorio sull'opera?

Apporre un avviso di copyright è una precauzione molto efficace in termini economici. Non richiede alcuna spesa

ulteriore ma, al contrario, potrebbe contenere i costi facendo astenere terzi dal produrre copie e facilitando il processo di richiesta di autorizzazione attraverso l'identificazione del titolare.

In alcune giurisdizioni, principalmente negli USA, accludere un avviso equivale a sostenere che il violatore avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza del copyright in capo all'opera. Conseguentemente, il tribunale lo riterrà colpevole di violazione intenzionale che comporta una sanzione maggiore di quella involontaria.

Non esiste una procedura formale per apporre l'avviso di copyright sull'opera. Può essere scritto a mano, a macchina, affrancato o dipinto. L'avviso di copyright generalmente consiste in:

- la parola "copyright" o il simbolo ©;
- l'anno in cui l'opera è stata pubblicata per la prima volta;
- il nome del titolare del copyright.

Se si modifica un'opera significativamente, è consigliabile aggiornare l'avviso di copyright aggiungendo gli anni di ciascuna modifica. Per esempio, 2000, 2002, 2004 indica che l'opera è stata creata

nel 2000 e modificata nel 2002 e 2004. Per un'opera che viene costantemente aggiornata (ad esempio il contenuto di un sito), è possibile includere gli anni dal momento della prima pubblicazione ad oggi: per esempio, ©1998-2006, ABC Ltd.

È anche consigliabile integrare l'avviso con un elenco di azioni che non possono essere intraprese senza autorizzazione.

Per le registrazioni musicali protette da copyright, viene utilizzata la lettera P (che sta per phonogram), cerchiata o tra virgolette.

ITALIA: La Legge sul Diritto di Autore stabilisce, all'art. 181 bis, che, su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette destinate al commercio o che vengano cedute in uso a qualunque titolo a fine di lucro, deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di vidimare i supporti è affidato alla SIAE.

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

Il contrassegno (il c.d. bollino SIAE) ha le seguenti caratteristiche:

- è irriplicabile e, una volta applicato, non può essere rimosso,

- se non rendendolo inutilizzabile;
- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffattivi non rilevabili a vista;
- il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
- contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere:
 - a) il titolo dell'opera;

Le precauzioni da prendere in caso di TPM

Le società che offrono contenuti digitali, al fine di tutelarsi contro la riproduzione e distribuzione di opere digitali non autorizzate, possono decidere di rafforzare le misure di tutela tecnologica (TPM).

Altre considerazioni devono, però, essere vagliate circa l'utilizzo di TPM.

Per esempio, TPM non devono essere applicate in modo che violino altre norme quali quelle sulla privacy, sulla tutela dei consumatori, o sulla concorrenza sleale.

Coloro che si servono di contenuti digitali di terzi sono incoraggiati a ottenere tutte le licenze e i permessi necessari per lo scopo desiderato - inclusa l'autorizzazione a decodificare l'opera protetta, se necessaria - e questo perché può essere contestata a un'impresa o a una persona che elude le misure di tutela tecnologica e poi si serve dell'opera protetta la violazione della normativa anti-elusione e quella in materia di copyright.

- b) il nome del produttore;
- c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.);
- d) il tipo di commercializzazione consentita;
- e) la numerazione generale progressiva;
- f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

Tuttavia, in alcuni casi, l'apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, inviata alla SIAE con indicazione dell'autenticità dei supporti, le informazioni relative al titolo, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l'indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.

La SIAE può richiedere, per eventuali controlli, sia i supporti custoditi che

informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.

Sono, invece, escluse da ogni obbligo di contrassegno o dichiarazione sostitutiva alcune categorie di supporti (si rinvia direttamente all'indirizzo www.siae.it) nonché i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

ARGENTINA: Nella Legge 11.723, non è previsto l'obbligo di inserire l'avviso sul copyright sui supporti contenenti le opere protette. Ciò nonostante, è fortemente consigliabile apporre un avviso di copyright sull'opera o creare un riferimento, affinché terzi siano a conoscenza della protezione di cui gode l'opera stessa e ne possano identificare il titolare. L'identificazione agevola, infatti, tutti coloro che vogliono richiedere l'autorizzazione per il suo utilizzo.

La protezione del copyright per i siti web

La creazione di un sito web comporta la creazione di una combinazione di diverse opere dell'ingegno, quali opere grafiche, testi, musica, illustrazioni, fotografie, banche dati, video, software, codice HTML per progettare il sito, ecc.

Il copyright può tutelare questi elementi separatamente (ad esempio, un articolo su un sito può avere il proprio copyright),

Il copyright può anche tutelare il modo particolare in cui i diversi elementi sono selezionati e predisposti per realizzare l'intero sito. Per ulteriori informazioni, andare sul sito: www.wipo.int/sme/en/documents/business_website.htm.

3. Titolarità del Diritto d'Autore

E' sempre l'autore il titolare dell'opera protetta?

Il significato di titolarità viene spesso frainteso.

L'autore di un'opera è il soggetto che ha creato l'opera. Se l'opera è stata creata da più soggetti, tutti i creatori sono considerati coautori. La questione della creazione è rilevante soprattutto in relazione ai diritti morali e alla definizione della data di scadenza del copyright.

La titolarità dei diritti di sfruttamento economico è un'altra questione.

Il titolare dei diritti di sfruttamento economico di un'opera è colui che gode del diritto esclusivo di trarre profitto da un'opera, quale ad esempio, dall'uso, dalla riproduzione, dalla vendita e dalla realizzazione di opere derivate.

Generalmente i diritti di sfruttamento economico di un'opera inizialmente appartengono a colui che l'ha effettivamente creata, vale a dire l'autore.

Chi detiene i diritti morali?

I diritti morali appartengono al creatore dell'opera (o ai suoi eredi).

Le società non possono godere di diritti morali (ad esempio, il produttore di un film è una società, pertanto solo il regista e lo sceneggiatore godono dei diritti morali sul film).

Chi detiene i diritti di sfruttamento economico su un software creato da un dipendente?

ITALIA: L'art. 12 bis l.a. specifica che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è, nel caso di software, titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore.

ARGENTINA: L'art. 4 lettera d) Legge 11.723 specifica che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è, nel caso di software, titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore.

Esempio:

Un programmatore di computer è assunto da una società. Il suo lavoro prevede la realizzazione di videogiochi, nell'orario di lavoro con l'utilizzo di apparecchiature fornite dalla società.

I diritti economici sul software, in Argentina, appartengono alla società.

Possono sorgere contestazioni nell'eventualità che il dipendente svolga il suo lavoro parzialmente da casa o faccia straordinari, o realizzi opere che non rientrano nell'ambito del suo lavoro ordinario.

È buona norma, per evitare contestazioni, far sottoscrivere ai dipendenti un accordo che chiaramente definisca tutte le principali tipologie di questioni che potrebbero sorgere in materia di copyright.

Chi detiene i diritti di sfruttamento economico su opere commissionate da un terzo?

Se un'opera è stata realizzata da un consulente esterno o da un'agenzia creativa su commissione di un terzo, il creatore detiene i diritti di sfruttamento economico sull'opera commissionata e la persona che ha commissionato il lavoro deterrà solo una licenza ad utilizzare l'opera per gli scopi per i quali è stata commissionata.

Molti compositori, fotografi, giornalisti freelance, grafici, programmati e grafici del web lavorano in questi termini.

La questione della titolarità spesso sorge in relazione al riutilizzo del materiale commissionato per lo stesso scopo o per motivi diversi. Ma ci sono delle eccezioni, quali fotografie scattate per motivi personali, ritratti, incisioni, registrazioni musicali, film. In questi casi, in alcuni paesi, colui che ha commissionato l'opera detiene il copyright, salvo diversamente previsto. Come nel caso del datore di lavoro-dipendente, è importante chiarire le questioni inerenti la titolarità del copyright con un accordo scritto che dovrebbe entrare in vigore prima che i servizi esterni di tipo creativo siano commissionati.

Chi detiene il copyright nelle opere create da diversi autori?

Un requisito basilare della contitolarietà è che il contributo di ciascun contitolare debba essere, di per sé, idoneo ad essere tutelato quale diritto d'autore. In caso di contitolarietà di diritti d'autore, i diritti sono normalmente esercitati sulla base di un accordo tra tutti i coautori. In assenza di tale accordo, si applicano le seguenti regole generali:

Opere in comune

Nel caso in cui di due o più autori decidono di far confluire i propri

contributi in un'unica opera inseparabile ed interdipendente, viene creata un'opera in comune. Un esempio di opera in comune è un libro di testo nel quale uno o più autori apportano degli elementi separati al fine di combinarli in una singola opera. In un'opera in comune, gli autori contribuenti diventano contitolari dell'intera opera. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

La stipula di un accordo scritto tra gli autori o titolari è consigliabile, nel quale dovranno essere disciplinate fattispecie quali la contitolarietà e l'utilizzo dei diritti in parola, il diritto di revisione dell'opera dell'ingegno, il marketing e la condivisione dei proventi, nonché la fornitura garanzie contro la violazione dei diritti in parola.

Opere collettive

Nel caso in cui gli autori non desiderano essere contitolari dell'opera in parola e vorrebbero che i loro contributi siano utilizzati separatamente, l'opera dovrà essere considerata collettiva. Esempi di opera collettive sono CD che contengono una compilation di testi di diversi compositori, oppure una rivista contenente articoli di autori freelance.

In tal caso, ogni autore è titolare dei diritti d'autore sulla parte che ha creato.

Opere derivate

Un'opera derivata è un'opera dell'ingegno derivata da una o più opere preesistenti, in quanto costituisce la traduzione, la riproduzione grafica, l'adattamento musicale, teatrale oppure cinematografico dell'opera originale.

L'unico legittimato a creare opere derivate è l'autore.

Un'opera derivata, peraltro, potrà essere oggetto di una tutela separata in materia di diritto d'autore anche nel caso in cui il diritto d'autore si estenda esclusivamente a quei profili originali dell'opera derivata.

In pratica, non è sempre facile distinguere un'opera in comune da un'opera collettiva oppure un'opera derivata. I vari autori di un'opera in comune spesso contribuiscono all'opera autonomamente ed in tempi diversi, con la conseguenza che potrebbero esserci opere create prima e dopo.

E' la volontà reciproca dei coautori di essere o meno contitolari dell'opera a determinare se l'opera dell'ingegno in

questione debba essere qualificata come un'opera in comune, oppure collettiva oppure derivata.

La contitolarietà richiede la volontà di creare un'opera in comune, senza la quale due o più coautori produrranno opere derivate o collettive.

4. Benefici del Diritto d'Autore e dei diritti connessi

Come generare reddito da lavoro creativo?

Nel caso in cui la vostra azienda detenga i diritti d'autore su un'opera, automaticamente vi spetteranno diversi diritti di esclusiva.

Ciò significa che soltanto la vostra società potrà riprodurre l'opera oggetto di tutela, cederla o darla in noleggio, creare opere derivate, eseguire e esibire l'opera in pubblico, e fare quant'altro è necessario.

Nel caso in cui terzi desiderano utilizzare o commercializzare materiale oggetto di tutela in materia di diritto d'autore, sarà possibile concedere in licenza o cedere una parte, diversi o

tutti i diritti esclusivi, a fronte di un corrispettivo.

Il (i) pagamento(i) potrà (potranno) essere effettuato(i) in una sola rata o periodicamente, comportando spesso utili maggiori di quelli che verrebbero percepiti nel caso in cui i diritti d'autore non venissero sfruttati direttamente dall'autore, il creatore o il titolare dei relative diritti.

I diritti di esclusiva potranno essere oggetto di divisione e sottodivisione di licenza o cessione a terzi in tutti i modi possibili immaginabili. Pertanto, essi potranno essere ceduti o concessi in licenza limitatamente a determinati territori, periodi, settori di mercato, lingue (traduzioni), mezzi di comunicazione o contenuti.

Ad esempio, un titolare potrà cedere in toto il diritto d'autore su un'opera oppure cedere i diritti di pubblicazione ad un editore, i diritti cinematografici ad una società cinematografica, il diritto di trasmissione ad una stazione radiofonica ed il diritto all'adattamento teatrale dell'opera ad una compagnia teatrale.

Ci sono diversi modi di commercializzare opere dell'ingegno:

- è possibile semplicemente cedere l'opera oppure cedere in tutto o in parte alcuni diritti di sfruttamento economico dell'opera;
- potete permettere a terzi di riprodurre od altrimenti utilizzare l'opera, anche mediante la concessione in licenza dei diritti di sfruttamento economico dell'opera in questione.

Nel caso in cui venga venduta l'opera, vengono persi i relativi diritti d'autore?

I diritti d'autore sono distinti dai diritti di proprietà sul supporto materiale sul quale l'opera è fissata.

I diritti d'autore su un'opera generalmente rimangono in capo all'autore a meno che quest'ultimo non li ceda espressamente con atto di cessione all'acquirente.

Una licenza è un'autorizzazione concessa a terzi (persone fisiche o giuridiche) di esercitare uno o più dei Vostri diritti di sfruttamento economico su un'opera dell'ingegno.

Il vantaggio di concedere un'opera in licenza è che la licenziatrice rimane titolare dell'opera, permettendo a terzi, dietro versamento di un corrispettivo, di

riprodurla, distribuirla, scaricarla, trasmetterla via etere, satellite, simulcast o podcast o creare un'opera derivata.

Accordi di licenza potranno essere modificati in base alle specifiche esigenze delle parti. Sarà possibile, pertanto, concedere in licenza determinati diritti e non altri.

Per esempio, nel concedere in licenza il diritto di riprodurre ed utilizzare un programma per elaboratore, sarà possibile riservarsi il diritto di creare opere derivate (ad es. film).

Una licenza potrà essere esclusiva o non esclusiva.

Nel caso in cui venga concessa una licenza esclusiva, sola la licenziataria avrà il diritto di utilizzare l'opera con le modalità previste nella licenza. Per essere valida, la licenza esclusiva dovrà essere concessa per iscritto.

Una licenza esclusiva potrà anche essere limitata, per esempio, ad uno specifico territorio, oppure ad un determinato periodo di tempo, per scopi ben identificati, oppure la continuazione dell'esclusiva potrebbe essere assoggettata ad altre condizioni inerenti

all'esecuzione del contratto.

Licenze concesse in esclusiva spesso costituiscono un'ottima strategia commerciale per assicurarsi che un'opera dell'ingegno venga distribuita e commercializzata (nel caso in cui la titolare non disponga da sola delle necessarie risorse per promuoverla).

Se viene concessa, viceversa, una licenza non esclusiva ad una società, essa potrà esercitare uno più dei Vostri diritti di privativa, ma ciò non Vi impedirà di permettere ad altri (inclusa la vostra azienda) dall'esercitare contemporaneamente di diritti di sfruttamento. Sarete legittimati, pertanto, a concedere il diritto di utilizzare, riprodurre o distribuire la vostra opera a terze persone fisiche o giuridiche.

Come per licenze in esclusiva, licenze non esclusive potranno essere limitate in ogni modo possibile.

Una licenza non esclusiva potrà essere concessa oralmente o per iscritto, anche se è preferibile concederla per iscritto.

Cosa succede quando si cedono i propri diritti d'autore?

Un'alternativa alla concessione in

licenza dei propri diritti d'autore è quella di trasferirli ad un terzo, il quale diventerà poi il nuovo titolare.

Il termine tecnico è cessione.

Laddove una licenza concede meramente il diritto di fare qualcosa, che sarebbe, nell'assenza di una licenza, illegittima, una cessione trasferisce, viceversa, l'interesse totale nel(i) Vostri(o) diritto(i).

Potete cedere tutti i diritti, o soltanto una parte di essi.

Le cessioni debbono, in modo da risultare valide, essere effettuate per iscritto.

Occorre notare che soltanto i diritti di sfruttamento economico potranno essere ceduti, mentre i diritti morali permangono sempre in capo all'autore.

Strategia in materia di licenze

Nel concedere licenze, viene conferita alla licenziataria la facoltà di compiere determinati atti specificati nel contrattato di licenza che altrimenti non sarebbero consentiti.

E', pertanto, essenziale definire nel modo più preciso possibile l'ambito

delle attività permesse dal contratto di licenza.

Generalmente, è consigliabile concedere licenze limitate alle esigenze ed agli interessi della licenziataria.

La concessione di una licenza non esclusiva rende possibile la concessione di diverse licenze ad altri utenti interessati per scopi identici o differenti a condizioni identiche o diverse.

A volte, peraltro, il controllo assoluto di un'opera rappresenta una garanzia per la licenziataria oppure una parte essenziale della propria strategia commerciale.

In siffatte situazioni, una licenza esclusiva o una cessione di tutti i diritti del titolare concessa dietro corrispondente di un corrispettivo in un'unica soluzione potrebbe rappresentare l'ipotesi migliore.

La vostra azienda dovrebbe intraprendere trattative solo dopo aver esaurito tutte le possibili alternative ed essersi assicurata di essere stata pagata adeguatamente.

Una volta che sono stati ceduti i diritti d'autore in una determinata opera, si

rinuncia alla potenziale redditività dei diritti in questione.

In cosa consiste il merchandising?

Il Merchandising è una forma di marketing nella quale un diritto di privativa intellettuale (tipicamente un marchio, un design industriale o diritto d'autore) viene utilizzato con riferimento ad un prodotto per potenziare il pregio del prodotto agli occhi dei clienti.

I fumetti, gli attori, le pop star, le celebrità sportive, i dipinti celebri, le statue e molte altre immagini appaiono su tutta una gamma di prodotti, quali t-shirt, giocattoli, articoli di cancelleria, tazze di caffè o poster.

Il merchandising di prodotti che si basano sui diritti d'autore potrebbe costituire una fonte redditizia di guadagno per:

- aziende che sono titolari di opere dell'ingegno (quali fumetti o fotografie), poiché la concessione in licenza a soggetti interessati al merchandising potrebbe generare royalty lucrativi e consente, altresì, all'azienda di generare redditi da nuovi mercati in una maniera relativamente esente da rischio ed efficace da un punto dei costi;

- aziende che producono beni prodotti in serie a basso costo quali tazze di caffè, dolci o t-shirt, potranno rendere più attratti i loro prodotti mediante l'utilizzazione di un personaggio famoso, un design artistico, o qualche altro elemento di richiamo.

L'attività di merchandising richiede la preventiva autorizzazione all'utilizzo dei vari diritti (quali un opera dell'ingegno, un design industriale oppure un marchio) sul merchandising.

Come funziona la Tua licenza?

Spetta al titolare di un'opera dell'ingegno o diritto connesso decidere se, come e a chi concedere in licenza l'utilizzo dell'opera. Ci sono vari modi in cui in cui i titolari di opere dell'ingegno gestiscono la loro concessione in licenza.

Una soluzione è quella di gestire tutte le varie fasi ed aspetti della concessione in licenza dell'opera.

E' possibile negoziare le condizioni dell'accordo di licenza singolarmente con ogni licenziatario od offrire licenze alle condizioni generali che dovranno essere accettate dall'altra parte nel caso in cui sia interessata allo sfruttamento economico dell'opera od i relativi diritti connessi.

Il titolare potrebbe considerare di affidare la gestione dei propri diritti ad un mandatario od agente specializzato del licensing che, a sua volta, potrà stipulare accordi di licenza a favore del titolare.

Mandatari sono spesso più capaci nel negoziare prezzi e condizioni migliori di quelli che il titolare potrebbe ottenere da solo.

In pratica, è, a volte difficile, per il titolare di un'opera dell'ingegno o diritto connesso monitorare tutti i diversi usi delle loro opere. E' anche piuttosto difficile per utenti contattare individualmente ogni autore o titolare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

In situazioni nelle quali la concessione di licenze individuali è impossibile oppure impraticabile, associarsi ad enti gestori di diritti (CMO) potrebbe rappresentare una valida soluzione (ove disponibile) per le specifiche categorie di opere in questione.

I CMO monitorano l'utilizzo delle opere per conto dei creatori di determinate categorie di opere e sono incaricati con la negoziazione di licenze e l'incasso dei corrispettivi.

E' possibile associarsi ad un CMO nel Paese di appartenenza (laddove esiste) e/o in altri Paesi.

La Gestione del Diritto di Autore e Diritti Connessi

I diritti conferiti dal diritto di autore e diritti connessi possono essere gestiti dal titolare del diritto oppure da un intermediario (come un editore, un produttore o un distributore) o da un CMO.

Numerosi CMO hanno un ruolo importante al di là della loro attività di licensing, in quanto sono coinvolti in attività di anti pirateria, propongono dei servizi di educazione e di distribuzione dell'informazione, interfacciano con i legislatori, stimolano e promuovono la crescita di nuove opere di diverse culture attraverso delle iniziative culturali e contribuiscono al benessere sociale ed economico dei loro membri.

Negli ultimi anni, numerosi CMO stanno sviluppando dei componenti DRM per la gestione dei diritti. Altri partecipano attivamente a livello internazionale alla promozione dello sviluppo di regole comuni interoperabili e sicure per rispondere ai bisogni della gestione, dell'amministrazione e della protezione dei diritti che rappresentano.

5. Utilizzare le opere di titolarità di terzi

Quando è necessario ottenere un'autorizzazione per utilizzare le opere di terzi?

Le aziende hanno spesso bisogno di utilizzare le opere protette da diritto di autore o diritti connessi per la propria attività imprenditoriale. Prima di utilizzare l'opera altrui, è necessario ottenere un'autorizzazione:

- se l'opera è protetta da diritto d'autore/diritti connessi;
- se non è entrata nel dominio pubblico;
- nel caso in cui il vostro progetto di utilizzo implica l'uso di tutte o parte delle facoltà conferite dal diritto di autore/diritti connessi.

Ricordatevi che avete bisogno di un'autorizzazione specifica per utilizzare l'opera altrui sia fuori della sede della vostra società (sito internet, report annuale, newsletter della società, ecc.) sia dentro la società (distribuzione ai dipendenti, ricerca di prodotto, riunioni in sede, formazione, ecc.)

Anche quando utilizzate soltanto una parte dell'opera protetta, avrete bisogno

di ottenere un'autorizzazione.

E' necessario ottenere un'autorizzazione per fare un uso digitale od elettronico delle opere altrui?

La protezione del diritto di autore si estende all'uso digitale e di magazzinaggio come qualsivoglia ulteriore uso. Pertanto, è necessario ottenere il previo consenso del titolare del diritto al fine di scannerizzare l'opera protetta, caricala su un sito internet, salvare il contenuto dell'opera nel vostro database ovvero pubblicare l'opera sul vostro sito.

La maggiore parte dei siti comunicano l'indirizzo di posta elettronica di una persona da contattare, facilitando in questo modo il processo di autorizzazione alla riproduzione delle immagini e/o testi.

La licenza di software o programmi per elaboratori

I pacchetti di programmi per elaboratori sono spesso dati in licenza al momento dell'acquisto.

Acquistando il pacchetto fisico riceverete, peraltro, soltanto una licenza per alcune utilizzazioni del programma in esso contenuto. Spesso i termini e le condizioni della licenza (chiamati shrink-wrap license) sono

contenuti nel pacchetto, il quale può essere restituito nel caso in cui non siete d'accordo con i termini e condizioni.

Aprendo il pacchetto si considera che avete accettato i termini e condizioni dell'accordo. Altrimenti, il contratto di licenza potrebbe essere incluso all'interno del pacchetto.

A volte il contratto di licenza di programmi per elaboratore si concretizza via internet tramite le click-wrap licenses.

In queste licenze, accettate i termini e condizioni dell'accordo cliccando sull'icona nella pagina internet. Se avete bisogno di un programma per elaboratore particolare per un certo numero di computer per la vostra azienda, avrete la possibilità di ricevere licenze multiple, molto più vantaggiose economicamente.

Durante gli scorsi anni, si è dibattuto molto circa la validità delle licenze di software, visto che numerosi produttori hanno cercato di ampliare i loro diritti, con l'aiuto di clausole contrattuali addizionali che vanno al di là di quanto prevede la legge sul diritto di autore e diritti connessi.

In questi casi, è molto importante leggere attentamente i termini della licenza per comprendere in concreto quali operazioni si possono effettuare sul programma e quali no.

Quando è possibile utilizzare un'opera, attraverso i limiti e le eccezioni al diritto d'autore?

La legge nazionale prevede una serie di eccezioni e limitazioni al diritto di autore, che permettono di usare liberamente un'opera a determinate condizioni.

Nei sistemi di Common Law, come Australia, Canada, India, Regno Unito e Stati Uniti, vige il principio di fair use o fair dealing - vale a dire un uso giustificato - e i limiti alla protezione del diritto di autore sono descritti in termini più generici.

Il fair use riconosce che alcuni tipi di uso, particolarmente giustificati o poco nocivi, non necessitano di autorizzazione alcuna (ad esempio, distribuire copie di un'immagine ai fini educativi a scuola, fare citazioni di un'opera pubblica, ecc.).

Ovviamente il ruolo della giurisprudenza è determinante in materia.

ITALIA: La legge italiana prevede una serie di eccezioni e limitazioni al diritto

di autore, che permettono di usare liberamente un'opera a determinate condizioni.

Il Capo V Eccezioni e limitazioni della legge sul Diritto di Autore (art. 65- 71-decies) individua un nutrito ed eterogeneo elenco. Rimandando alla lettera della legge, possiamo citare a scopo esemplificativo: la copia privata, i limiti a favore dei portatori di handicap, le eccezioni a favore di uno scopo educativo o informativo (di cronaca) oppure la facoltà di citare opere altrui con un fine di critica o di discussione.

ARGENTINA: Il consenso del titolare del diritto di autore non è richiesto, tra l'altro, nei casi seguenti:

- nel caso in cui venga citato una parte dell'opera protetta da diritto di autore (ad esempio se si intende esprimere i fatti o idee estratte da un'opera protetta con parole proprie, piuttosto che copiando le espressioni dell'autore).
- se l'opera è di dominio pubblico;
- nel caso di un'opera per la quale l'autore ha espressamente rinunciato al proprio diritto.

Come scoprire se un'opera è ancora protetta da diritto di autore/diritti connessi?

Generalmente il nome dell'autore è indicato sull'opera, ma non l'anno in cui l'autore è deceduto.

Si può accettare tale data consultando le opere bibliografiche disponibili ovvero i registri pubblici.

Un'opera potrebbe, peraltro, contenere vari diritti di copyright che scadono in date diverse.

Un libro, per esempio, potrebbe contenere testo ed immagini protetti da diritti distinti, avendo ciascuno una scadenza diversa (anche se normalmente tutti i diritti saranno già stati trasmessi in capo all'editore al momento della pubblicazione).

ITALIA: Se la ricerca rimane infruttuosa, consigliamo di mettervi in contatto con la SIAE. Non vi dimenticate che vi possono essere vari diritti di autore su un solo prodotto e che tali diritti hanno degli autori diversi con periodi di protezione diversi.

ARGENTINA: Se la ricerca rimane infruttuosa, consigliamo di mettervi in contatto con la SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores).

E' possibile utilizzare delle opere protette da misure di protezione tecnologiche?

Bisogna dimostrare molto prudenza nell'utilizzare un'opera protetta da misure di protezione tecnologica, perché ogni violazione del divieto di utilizzare è proibita e costituisce una violazione distinta rispetto a quella di contraffazione. Questo accade, ad esempio, se entrate nel sistema di gestione digitale dei diritti di qualcuno per utilizzarne il contenuto protetto senza autorizzazione.

Come fare per essere autorizzato ad utilizzare un'opera protetta altrui?

Ci sono due vie per ottenere l'autorizzazione ad usare il copyright o i diritti connessi altrui: utilizzare i servizi di un CMO ovvero contattare direttamente l'autore dei diritti stessi. La prima soluzione è sicuramente la migliore, specialmente per ottenere delle licenze. Le CMO generalmente offrono, infatti, varie tipi di licenze, per vari usi e finalità.

Nel caso in cui i diritti connessi all'opera non sono gestiti dal CMO, sarete costretti a contattare il titolare dei diritti connessi direttamente o tramite il suo agente.

La persona indicata sulla notice è probabilmente la persona che

inizialmente era l'autore dell'opera

Dopo un certo periodo, però, i diritti economici possono essere stati trasferiti ad un'altra persona.

Per le licenze più importanti, è comunque consigliabile ottenere il parere di un esperto prima della negoziazione dei termini e condizioni del contratto di licenza, per studiare la migliore soluzione in modo da venire incontro alle vostre esigenze professionali.

Come ridurre il rischio di contraffazione?

Le controversie in materia di diritto di autore possono costarvi caro.

Di conseguenza, sarebbe molto utile mettere in piedi delle procedure per evitare la contraffazione. Si raccomanda in particolare di:

- educare il personale per renderlo consapevole dei rischi;
- ottenere delle licenze o cessioni scritte ed assicurarvi che il personale sia consapevole dell'esistenza di tali contratti;
- elencare ogni tipo di apparecchio suscettibile di essere utilizzato per la contraffazione (fotocopiatrici, computer, CD, dvd) evidenziando il divieto di utilizzarli a tale scopo;
- proibire espressamente al vostro personale di scaricare qualsiasi

- opera protetta, da internet sui computer senza autorizzazione;
- sviluppare, nel caso in cui la vostra attività richieda l’uso frequente di prodotti protetti da misure di protezione tecnologica (TPM), delle procedure per assicurare che il personale non scavalchi le TPM senza aver preventivamente ricevuto autorizzazione da parte del titolare del diritto o non ecceda il limite dell’autorizzazione ricevuta. Ogni attività dovrebbe prevedere una procedura semplice di rispetto delle regole al fine di ottenere l’autorizzazione specifica al tipo di attività e bisogni.

Evitare le contraffazioni

Se il vostro prodotto o servizio include un materiale non totalmente originale, scoprite se avete necessità di ottenere un’autorizzazione per utilizzarlo e se necessario, chiedete immediatamente tale autorizzazione.

In generale, cercate di sfruttare al meglio il vostro copyright:

- date in licenza i vostri diritti piuttosto che cederli.
- date delle licenze specifiche e restrittive in modo da soddisfare le esigenze del licenziatario.

La creazione di una cultura del rispetto del diritto di autore con la vostra attività ridurrà il rischio di contraffazione.

E’ consigliabile:

- ottimizzare la protezione del vostro copyright.
- depositare la vostra opera presso il registro nazionale competente per accertare la data della vostra opera;
- indicare, con un avviso sul supporto, che l’opera è protetta.
- utilizzare gli strumenti di gestione digitale dei diritti per proteggere le opere digitali.
- chiudere degli accordi scritti con i vostri dipendenti e consulenti per specificare la questione della titolarità delle opere create per la vostra società;

6. Dare attuazione al Diritto d'Autore

Quando il vostro diritto di autore è contraffatto?

Chiunque, senza il consenso preventivo del titolare del diritto di autore, si impegna in un'attività che solo il titolare del diritto è autorizzato a fare, viola il diritto di autore dell'autore stesso e diventa un contraffattore.

ITALIA: Chiunque, inoltre, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassetta, musicassetta, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento - od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE - privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett. d, legge n. 633/1941).

La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941).

Lo stesso vale, infine, per chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della Legge sul Diritto di Autore, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati. Sarà soggetto, infatti, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).

Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzi, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).

Vi è contraffazione, quindi, anche se soltanto una parte dell'opera è riprodotta; soprattutto nel caso in cui si violi una parte sostanziale dell'opera.

I diritti morali possono essere violati qualora la vostra contribuzione, in qualità di autore dell'opera, non sia riconosciuta oppure nel caso in cui la vostra opera venga modificata in un modo che reca pregiudizio alla vostra reputazione o decoro.

È altresì considerata contraffazione l'importazione ovvero la commercializzazione che interferiscono con misure tecnologiche di protezione che avete messo in piedi per proteggere il vostro diritto di autore nei confronti di usi non autorizzati. Infine, vi

è contraffazione qualora qualcuno rimuova od alteri i dispositivi per la gestione dell'informazione che avete acclusa all'opera protetta.

Un solo atto può potenzialmente violare i diritti di vari titolari.

Caso studio: **Reti Televisive Italiane S.p.A./ YouTube LLC & Google, Inc.**

Il Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento cautelare intrapreso da Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) nei confronti di Youtube LLC (Youtube) e Google, Inc. (Google), ha ordinato, con ordinanza del 16 dicembre scorso, a Youtube e a Google di rimuovere le sequenze di immagini in movimento tratte dalla trasmissione Grande Fratello in onda su Canale 5.

Il Tribunale, interpretando le norme contenute del D.Lgs. 70/2003, ha ritenuto responsabili i due provider in quanto entrambi si erano dotati di regole per intervenire sui contenuti, impedendo la diffusione di immagini e video pedopornografici, e prevedendo l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto di controllare i contributi, l'assoluta discrezionalità nell'interrompere in maniera temporanea o permanente la fornitura

del servizio.

Secondo il Giudice adito, la responsabilità dei convenuti era, quindi, stata individuata in quanto il provider pur consapevole della presenza di materiale sospetto, si era astenuto da impedire la diffusione di tale materiale. La difesa delle resistenti aveva, in particolare, fatto leva sulla natura di hosting provider di Youtube:

- in primis avevano sostenuto che tale attività sarebbe stata comunque esercitata negli Stati Uniti e non in Italia, con ciò eccependo la carenza assoluta di giurisdizione del Giudice italiano;
- in secundis avevano affermato che l'hosting provider non sarebbe stato responsabile delle informazioni memorizzate né avrebbe potuto essere assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse né, tantomeno, a quello di ricercare attivamente fatti o circostanze che indicassero la presenza di attività illecite.

Di conseguenza, avevano chiesto il rigetto delle pretese della ricorrente, sostenendo che un eventuale provvedimento teso ad imporre loro il controllo preventivo dei contenuti caricati dagli utenti, oltre ad essere tecnicamente irrealizzabile, di fatto, avrebbe paralizzato l'attività di Youtube a livello mondiale.

Il Giudice adito, tuttavia, con ordinanza del 15 dicembre 2009 - poi confermata in sede di reclamo - ha accolto le richieste della ricorrente, ordinando alle resistenti l'immediata rimozione dai propri server di contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al Grande Fratello decima edizione (con la conseguente immediata disabilitazione dell'accesso a tali contenuti), inibendo altresì alle resistenti di utilizzare e di sfruttare economicamente il programma in questione.

La decisione in esame ha destato particolare interesse non solo per il provvedimento di condanna nei confronti di Youtube, ma anche e soprattutto per una serie di principi che sono stati affermati.

In primo luogo, il Giudice ha chiarito che, nel caso di violazione di diritti connessi ex art. 79 l.a., la giurisdizione si radica sulla base dell'individuazione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (cd. *locus commissi delicti*) e che, nel caso di specie, tale luogo non poteva che essere l'Italia, considerato che la ricorrente aveva sede in Italia ed ivi esercitava i diritti sulla trasmissione televisiva Grande Fratello.

In secondo luogo, il Giudice adito ha sostenuto che - in considerazione del fatto che il provider va considerato

responsabile laddove non si limiti a fornire la connettività alla rete, ma eroghi anche servizi aggiuntivi (es. hosting) volti, tra l'altro, a controllare le informazioni divulgate in rete (così rendendolo consapevole della presenza di contenuti illeciti) - la natura di hosting provider di Youtube non poteva essere sufficiente ad escluderne qualsiasi responsabilità.

ARGENTINA: I diritti economici verranno violati in caso di compimento di un atto per il quale avete un diritto esclusivo di operare.

Sarà punito con una pena di reclusione da uno a sei mesi:

a) chiunque pubblica, vende o riproduce con qualsiasi mezzo o strumento un'opera inedita o pubblicata senza autorizzazione alcuna da parte dell'autore o avente diritto;

b) chiunque falsifica opere dell'ingegno, da intendersi come la edizione di una opera nella quale viene falsamente indicata il nome dell'editore autorizzato a tal uopo;

c) chiunque pubblica, vende o riproduce un'opera dell'ingegno cancellando o cambiando il nome dell'autore, il titolo dell'opera o alterando dolosamente il testo dell'opera stessa;

d) chiunque pubblica o riproduce un numero di esemplari di un'opera

dell'ingegno superiore a quelli debitamente autorizzati.

Sarà punito con una pena di reclusione da un mese a sei anni:

a) chiunque, a scopo di lucro, riproduce un fonogramma senza autorizzazione scritta del suo produttore o licenziatario del produttore;

b) chiunque, a scopo di lucro, agevola la riproduzione illecita di un'opera dell'ingegno mediante il noleggio di dischi fonografici o altri supporto materiali;

c) chiunque, su incarico di terzi, riproduce a titolo oneroso copie non autorizzate di un'opera dell'ingegno;

d) chiunque immagazzina o divulgà copie di un'opera dell'ingegno senza essere in grado di giustificare la sua provenienza con fatture che dimostrano un rapporto commerciale con un produttore legittimo;

e) chiunque importa copie illegali di un'opera dell'ingegno ai fini della sua distribuzione al pubblico.

Chiunque ritiene siano stati violati i propri diritti di privativa intellettuale potrà chiedere in sede civile o penale il sequestro delle copie dei fonogrammi riprodotti illecitamente e i mezzi che hanno consentito tale riproduzione. Il Giudice potrà emettere il predetto provvedimento d'ufficio, così come richiedere dal ricorrente una cauzione

laddove reputi che il patrimonio del ricorrente non dia garanzie sufficienti. Le copie illecitamente riprodotte saranno distrutte e i mezzi di riproduzione venduti all'incanto.

Sarà punito, ai sensi dell'art. 73 della Legge 11.723, con la pena della reclusione da un mese a un anno o con una multa da mille pesos a trenta mille pesos:

- a) chiunque rappresenta o fa rappresentare pubblicamente opere teatrali o letterarie senza l'autorizzazione degli autori o titolari;
- b) chiunque esegue o fa eseguire pubblicamente opere musicali senza l'autorizzazione degli autori o titolari.

Ai sensi dell'art. 74 della Legge 11.723, sarà punito con la pena della reclusione da un mese a un anno o con una multa da mille peso a trenta mille peso chiunque, attribuendosi indebitamente la qualità di autore, titolare o mandatario di questi ultimi, fa sospendere la rappresentazione o esecuzione pubblica lecita di tale opera dell'ingegno.

Vi è contraffazione, quindi, anche se soltanto una parte dell'opera è riprodotta; soprattutto nel caso in cui venga violata una parte sostanziale dell'opera.

I diritti morali possono essere violati qualora la vostra contribuzione, in

qualità di autore dell'opera, non sia riconosciuta oppure nel caso in cui la vostra opera venga modificata in un modo che reca pregiudizio alla vostra reputazione o decoro.

Caso studio: **Peppermint Jam Records GmbH / Telecom Italia S.p.A.**

In Italia ha avuto particolare risalto la vicenda giurisprudenziale relativa al c.d. caso Peppermint, instaurato dalla società tedesca Peppermint Jam Records GmbH (Peppermint) nei confronti di Telecom Italia S.p.A..

In particolare, i Giudici italiani si sono soffermati ad analizzare se un soggetto detentore di diritti di proprietà intellettuale potesse monitorare una rete peer-to-peer attraverso l'impiego di specifici software al fine di ottenere informazioni relative all'identificazione dei singoli utenti e al tipo di contenuti scambiati.

Tali dati (Indirizzi IP, codici GUID, data e ora delle connessioni, valori hash dei file trasferiti) erano stati utilizzati da Peppermint come fondamento dell'actio ad exibendum prevista dall'art. 156-bis della Legge sul Diritto d'Autore, introdotto in sede di recepimento della Direttiva 48/2004/CE (Direttiva Enforcement), al fine di ottenere dal provider convenuto in giudizio le

generalità degli utenti indirettamente identificati, in modo da consentire ai ricorrenti di procedere a successive azioni individuali nei confronti degli utenti in questione.

Dopo alcune iniziali pronunce favorevoli alle richieste della società tedesca, il Tribunale di Roma ha, successivamente, integralmente rigettato le pretese della ricorrente sostenendo che il titolare di diritti d'autore non aveva diritto ad ottenere dal provider, in via d'urgenza, ex art. 156 bis l.a. l'ostensione dei dati anagrafici degli assegnatari degli indirizzi IP che, sulla base dei dati da esso autonomamente raccolti, apparivano essere autori di condotte di violazione dei propri diritti d'autore attraverso piattaforme di peer-to-peer. L'esercizio di tale diritto era precluso dalla vigente disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati personali alla stregua della quale era illecita l'attività di raccolta degli indirizzi IP degli utenti di una piattaforma di peer-to-peer in assenza di prestazione di idonea informativa all'interessato, acquisizione del consenso e notifica al Garante per il trattamento dei dati personali.

A tale illecità conseguiva la radicale inutilizzabilità dei dati raccolti ex art. 11 Codice Privacy.

Cosa fare se i vostri diritti sono o stanno per essere violati?

Il compito di far rispettare i propri diritti di autore grava sul titolare.

Spetterà, dunque, alla vostra impresa, in quanto titolare del diritto, scoprire le eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i diritti derivanti dal copyright.

Se ritenete che il vostro copyright sia stato violato, vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto.

Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle possibili vie legali in Argentina o Italia e, presumibilmente, anche nei Paesi limitrofi, in caso di contraffazione e violazione.

Vi potrà anche informare su altri possibili modi di far rispettare i vostri diritti.

Di fronte ad una violazione del vostro diritto di autore, si prospettano diverse soluzioni: un approccio stragiudiziale tramite l'invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore oppure un approccio più aggressivo con l'instaurazione di un'azione legale.

Caso studio: **FAPAV / Telecom Italia S.p.A.**

Con provvedimento d'urgenza, FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva, conosciuta anche con l'acronimo FAPAV) ha chiesto a Telecom Italia S.p.A. di inibire l'accesso a famosi network peer-to-peer utilizzati anche per lo scambio di materiale audiovisivo soggetto alle norme che tutelano il diritto d'autore.

Il provider, sempre secondo FAPAV, avrebbe dovuto avvisare gli utenti che si erano macchiati di violazioni legate allo scambio di contenuti soggetti a copyright.

Telecom aveva rigettato le accuse lanciate da FAPAV, sostenendo che l'associazione anti-pirateria aveva fatto uso di software spia per monitorare le attività online dei propri utenti.

Secondo Telecom il corretto trattamento dei dati personali era prevalente rispetto alle esigenze probatorie.

A rafforzare la tesi, è stata citata la sentenza emessa nel 2007 dal Tribunale di Roma nel famosissimo caso Peppermint.

Il Tribunale di Roma ha concluso che il provider non era responsabile per il download illegale di contenuti protetti da copyright perpetuato dei suoi clienti e non era tenuto a bloccare siti o servizi di file sharing illegale (essendogli impedito di comunicare a terzi i dati personali degli utenti, solo l'autorità giudiziaria poteva richiedere i nomi e gli indirizzi IP di chi scarica contenuti illegalmente).

Tentare di risolvere stragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile

La diffida è un modo rapido e economico per ottenere soddisfazione. In caso di violazione del vostro diritto su internet, la diffida dovrebbe essere anche inviata al Provider con la richiesta del ritiro del contenuto contraffattivo presente nel sito in questione.

Tuttavia, la definizione amichevole di un conflitto non è sempre possibile.

Qualche volta, la sorpresa rimane la migliore tattica.

Dare, infatti, ad un contraffattore conoscenza del fatto che lo avete scoperto può facilitare la sua fuga.

In via generale, per agire penalmente ed ottenere dalle forze di polizia

nazionali una perquisizione e/o un sequestro d'iniziativa o tramite una denuncia, è necessario che via sia una riproduzione pedissequa della vostra opera.

L'azione civile di contraffazione è generalmente più lunga, a meno che vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull'urgenza della situazione: in quel caso, sarà possibile ottenere, in tempi molto più brevi, il sequestro dei prodotti contraffatti, l'inibitoria, nonché in via accessoria la pubblicazione dell'ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.

Di solito questo tipo di misura costituisce un deterrente efficace.

Agire giudizialmente è consigliabile qualora abbiate:

- la prova della contraffazione;
- la prova di essere il titolare del diritto di autore sull'opera contraffatta;
- sufficienti risorse per sostenere il costo della procedura. In caso di vittoria, potrete ottenere il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti, l'inibitoria e informazioni circa la provenienza ovvero il giro di affari coinvolto.

Caso studio: **Warner Chappell Italia/ Leonardo.it**

Con ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 13 luglio 2010, Warner Chappell Italia ha ottenuto un provvedimento cautelare contro il portale Leonardo.it - che, attraverso siti linkati, dava libero accesso ai testi di innumerevoli brani musicali - con il quale è stata ordinata la rimozione dei testi musicali pubblicati on-line senza autorizzazione.

Quali sono le opzioni per difendere il vostro diritto di autore senza andare da un Tribunale?

Infine, in alcuni casi potrete far efficacemente fronte ad una violazione ricorrendo a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell'arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria.

Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un'impresa con cui

potreste voler far affari in futuro.
Per ulteriori informazioni sull'arbitrato e
la mediazione, vi consigliamo di visitare
il sito web del Centro di Arbitrato e
Mediazione dell'OMPI:
www.arbiter.wipo.int/center/index.html

Esistono altre pubblicazioni ed altro materiale in tema di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale, nella sezione del sito web del WIPO dedicata alle Piccole e Medie Imprese:

www.wipo.int/sme/en/

Inoltre, il WIPO pubblica mensilmente un bollettino elettronico gratuito della Divisione PMI, disponibile all'indirizzo:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)

Direzione:

34, chemin de Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

o la Divisione PMI del WIPO:

Telefono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 338 87 60

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

sme@wipo.int

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:

www.wipo.int/sme

Sito internet:

www.wipo.int

Libreria elettronica WIPO:

www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Roma
Italia

Telefono:

+39 06 8558140

Fax:

+39 06 85351514

e-mail:

info@cacia.it

Sito internet:

www.cacia.it